



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

**Regolamento per l'applicazione del
canone per la concessione di posteggi
per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 dd. 28.04.2021.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 dd. 27.12.2022

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone.....	1
CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE	2
Art. 4 - Istituzione del Canone	2
Art. 5 - Determinazione del Canone	3
Art. 6 - Applicazione del Canone	3
Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	3
Art. 8. - Tariffe	4
CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI.....	5
Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone	5
Art. 10 - Rimborsi	6
Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone	6
Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi	6
Art. 13 - Sanzioni.....	7
Art. 14 - Riscossione coattiva	7
Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni	8
Art. 16 - Entrata in vigore.....	8
A L L E G A T O B) - Mercato settimanale del sabato: dimensione e tipologia posteggi	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla L.P. 30.07.2010, n° 17 e ss.mm. “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta Provinciale 06.09.2013, n° 1881 e 19.03.2021, n° 443, disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l’importo minimo dovuto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “concessione per l’occupazione di suolo pubblico”, l’atto amministrativo mediante il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
 - b) per “mercati e posteggi isolati” i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell’adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati tipici, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
 - c) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
 - d) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della L.P. 30.07.2010, n° 17 e ss.mm., non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
 - e) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
 - f) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - g) per “Canone”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 3 - Presupposto per l’applicazione del Canone

1. Presupposto per l’applicazione del Canone è l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l’assegnazione del posteggio in sede di spunta.

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 - Istituzione del Canone

1. Il Canone di cui al presente regolamento è istituito ai sensi della L.P. 30.07.2010, n° 17 e ss.mm. “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e degli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta Provinciale 06.09.2013, n° 1881 e 19.03.2021, n° 443.
2. Il Canone, ai sensi di quanto previsto della citate deliberazioni provinciali, assomma e sostituisce il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 837, della L. 27.12.2019, n° 160, di seguito denominato Canone mercatale, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche.
3. Il canone sostituisce la tariffa rifiuti di cui all’articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm. e ii.
4. La quota del canone mercatale all’interno del canone posteggio viene determinata ai sensi della L. 27.12.2019, n° 160, commi 841, 842 e 843, con riferimento alle tariffe base previste per i Comuni con popolazione fra i 10.000 e 30.000 abitanti. Per il mercato settimanale, posteggi isolati e mercato specializzato (es. mercato agricolo) la tariffa base viene proporzionata all’orario effettivo di svolgimento del mercato (7/9) ed aumentata del 20%.
5. Il Canone prevede inoltre le seguenti riduzioni:
 - riduzione del 33% per il mercato periodico di servizio settimanale, posteggi isolati e mercato specializzato (es. mercato agricolo);
 - riduzione del 45% per i mercati tipici.
6. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati tipici è conteggiata in base al periodo effettivo di utilizzo delle casette espositive e di eventuali altri spazi occupati nel contesto dell’evento, non computando le eventuali giornate di consegna e riconsegna dei manufatti.
7. La disciplina per la richiesta e il rilascio delle concessioni/autorizzazioni se non prevista da regolamenti diversi segue quanto previsto nel regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, commi da 816 e seguenti, della L. n° 160/2019.
8. Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 5 - Determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l'occupazione del suolo stesso.
2. Ai fini del canone posteggio non sono previste suddivisioni del territorio.

Art. 6 - Applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato ai seguenti metri quadrati di occupazione:
 - a) mercato periodico di servizio settimanale, posteggi isolati: sulla base della superficie concessionata (vedi all. B, per quanto riguarda i posteggi al mercato settimanale);
 - b) mercato specializzato (ad es. mercato agricolo), in base alla superficie di occupazione a posteggio, prevista dai relativi disciplinari;
 - c) mercato tipico: superficie delle casette espositive e di eventuali altri spazi occupati con manufatti nel contesto dell'evento.
2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. Nel calcolo non si tiene conto dell'occupazione riguardante il soprassuolo con tende anche se lo stesso risulta superiore al suolo concesso.
3. Il Canone si applica anche ai produttori o imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del Codice civile e dal D.Lgs. 18.05.2001, n° 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 05.03.2001, n° 57), nei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. Il Canone viene conteggiato, a consuntivo, sulla base delle presenze effettive effettuate dai singoli produttori agricoli presenti al mercato stesso, qualora il mercato agricolo sia gestito da un soggetto autorizzato.
4. Le occupazioni relative al mercato periodico di servizio e posteggi isolati, per i concessionari con posto fisso, sono conteggiate in base ai giorni del mercato settimanale; per gli spuntisti, i banchi di vendita/somministrazione temporanea in occasione di eventi/manifestazioni e i mercati specializzati (ad es. mercato agricolo), in base alle presenze effettuate.

Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 8. - Tariffe

1. Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe del Canone è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno. Per il primo anno si applicano le seguenti tariffe giornaliere:

a) *mercato periodico di servizio settimanale e posteggi isolati:*

suolo occupato	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso
Mq. di superficie concessionata	0,62 al mq.	0,62 al mq.

b) *mercato specializzato (ad. es. mercato agricolo):*

suolo occupato	Concessionari a posto fisso
Mq. di superficie concessionata	0,62 al mq.

c) *mercato tipico*

suolo occupato	Concessionari a posto fisso
Mq. di superficie concessionata	0,52 al mq.

CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Il versamento del canone va effettuato all'Ente o suo concessionario tramite le modalità che saranno indicate.
2. Mercato periodico di servizio settimanale e posteggi isolati.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 31 marzo dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 31 marzo il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 31 marzo, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.
3. Mercato specializzati (ad es. mercato agricolo): Il pagamento avviene entro 90 giorni in base all'effettiva presenza a seguito della richiesta inoltrata dal Comune direttamente al soggetto gestore del mercato o, in mancanza di quest'ultimo, direttamente agli operatori presenti nell'area mercatale.
4. Posteggi isolati e mercato tipico: il canone è dovuto solamente in base all'effettiva presenza/durata e dovrà essere corrisposto direttamente prima del rilascio dell'atto di concessione posteggio.
5. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento della Giunta comunale tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie difficoltà economiche. In ogni caso le stesso non potranno comunque superare il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
6. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze può essere concessa per importi annui superiori ad Euro 500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente in massimo tre rate di eguale importo, aventi scadenza 30/6 – 30/9 – 31/12; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno maggiorati di due punti. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.
7. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'unità di Euro superiore.
8. Il canone minimo dovuto per ciascuna concessione in area mercatale è pari ad Euro 10,00.

Art. 10 - Rimborsi

1. L'Amministrazione restituisce il Canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento, su istanza dell'interessato;
 - b) nei mercati nei quali è prevista l'operazione di spunta il titolare della concessione posteggio, ha diritto al rimborso per il periodo non usufruito, che verrà effettuato d'ufficio, in base alle assenze rilevate dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale, mediante detrazione dall'importo del canone dovuto per l'anno successivo, fino a massimo di 10 assenze. Nel caso di trasferimenti aziendali effettuati prima del 31/3, le 10 assenze rimborsabili, verranno riconosciute a cedente e cessionario in proporzione al periodo di titolarità della concessione, mentre nel caso di subentro aziendale avvenuto dopo il 31/3 il rimborso verrà riconosciuto al cedente in quanto soggetto che ha versato il canone ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera a);
 - c) nel caso di revoca o sospensione da parte del Comune per motivi non dipendenti dal concessionario è riconosciuto il rimborso d'ufficio per le presenze non effettuate per il periodo interessato.
2. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
4. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità nei confronti dell'Amministrazione per importi dovuti e non versati a titolo di Canone posteggio o in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alle occupazioni di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, siano essi derivanti da canoni, interessi o spese. E' in ogni caso facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone

1. L'omesso e il parziale versamento del Canone costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, anche ai fini del Canone Patrimoniale, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n° 160/2019 e al riconoscimento del rimborso del Canone, nonché motivo di divieto di accesso all'area mercatale con possibilità di sospensione della concessione in essere e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.

Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:
 - a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
 - b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale o da autorità autorizzata.

3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo

Art. 13 - Sanzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della L. n° 449/1997 per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di Euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della L. n° 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II° del D.P.R. n° 602/1973, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della L. n° 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della L. n° 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. Sono espressamente modificati/abrogati i seguenti articoli del Regolamento per il funzionamento dei mercati sua area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 46 dd. 14.12.2016 e ss.mm.:
 - a) l'art. 8, 1° punto, lettera f), è sostituito dal seguente: “i richiami al pagamento del canone posteggio”;
 - b) l'art. 9 – Durata delle concessioni e rinnovo, è sostituito dal seguente: “I criteri e le modalità da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 76, comma 1 bis della L.P. 30.10.2010, n° 17 e ss.mm. sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 19.03.2021, n° 443”;
 - c) l'art. 17, 4° e 5° punto, sono abrogati;
 - d) l'art. 20, 7° punto è abrogato;
 - e) l'art. 26 – canoni e corrispettivi di posteggio, è abrogato;
 - f) l'art. 33 – sanzioni, 6° e 7° punto, sono abrogati;
 - g) all'allegato A), Mercati Specializzati, Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, 1° Mercato contadino: “Piazza Fruet” è sostituita da “in centro storico”;
 - h) l'allegato B) è sostituito dall'allegato in calce al presente regolamento.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO B)

Mercato settimanale del sabato: dimensione e tipologia posteggi come modificati con deliberazione Giuntale n°138 dd. 23/11/2021

Numero posteggio	Tipologia merceologica	Ubicazione posteggio	Superficie posteggio/mq. concessioni attuali	Superficie Posteggio/mq. concessioni rinnovate
1	ALIMENTARE/polli	Via Chimelli	32,00	32,00
2	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	36,00	36,00
3	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
4	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
5	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
6	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
7	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
8	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
9	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
10	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
11	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
12	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
13	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
14	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	35,00	35,00
15	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	32,00	35,00
16	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	35,00	35,00
17	NON ALIMENTARE	Via Chimelli	35,00	35,00
18	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	35,00
19	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	35,00
20	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	35,00
21	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	32,00	28,00
22	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	32,00	28,00
23	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	15,00	15,00
24	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	15,00	15,00
25	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	32,00	28,00
26	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	15,00	15,00
27	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	15,00	15,00

28	PROPRIO PRODOTTO	Via Crivelli	15,00	15,00
29	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
30	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	35,00	32,00
31	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
32	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
33	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
34	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
35	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	53,00	53,00
36	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
37	NON ALIMENTARE	Via Crivelli	32,00	32,00
38	ALIMENTARE/polli	Via Battisti	32,00	32,00
39	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
40	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
41	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	32,00
42	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	32,00
43	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	32,00
44	NON ALIMENTARE	Via Battisti	35,00	32,00
45	NON ALIMENTARE	Via Battisti	35,00	35,00
46	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
47	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
48	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
49	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
50	NON ALIMENTARE	Via Battisti	32,00	35,00
51	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	35,00	35,00
52	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
53	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
54	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
55	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
56	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	35,00	32,00
57	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
58	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	35,00	32,00
59	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	35,00
60	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	35,00

61	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
62	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
63	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
64	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	32,00
65	NON ALIMENTARE	Via Tre Novembre	32,00	35,00
66	ALIMENTARE/pesce	Via San Pietro	32,00	35,00
67	ALIMENTARE/polli	Via San Pietro	35,00	35,00
68	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	28,00
69	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	35,00
70	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	32,00
71	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	35,00
72	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	32,00
73	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	32,00
74	ALIMENTARE	Via Tegazzo	34,00	35,00
75	ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	28,00
76	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	35,00
77	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	35,00
78	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	35,00	35,00
79	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	41,00	41,00
80	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	35,00	35,00
81	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	35,00	35,00
82	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	32,00	35,00
83	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	35,00	35,00
84	NON ALIMENTARE	Via Tegazzo	35,00	35,00
			Totale mq.	2.746,00